

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO OFFICINE BUONE

In data 18 novembre 2013, a Pioltello (MI), Via Mantegna 82/A, si sono riuniti i signori:

- ✓ Ugo Vivone, nato a Catanzaro (CZ), il 01/05/1980, residente a Pioltello (MI), in via Mantegna 82/A, CF: VVNGUO80E01C352E
- ✓ Elisabetta Iaconantonio, nata a Catanzaro (CZ), il 19/08/1982, residente a Pioltello (MI), in via Mantegna 82/A, CF: CNNLBT82M59C352W
- ✓ Paola Vivone, nata a Catanzaro (CZ), il 31/05/1984, residente a Catanzaro (CZ), in via Bezzecca, 1/A, CF: VVNPLA84E71C352Y
- ✓ Alessandro Traficante, nato a Busto Arsizio (VA), il 05/09/1979, residente a Bernareggio (MB), via Silvio Pellico n. 12/A, CF: TRFLSN79P05B300B

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi della legge 266/91, l'associazione di volontariato avente la seguente denominazione: "Officine Buone"

ART. 2 L'associazione ha sede in: via Mantegna 82/a - Pioltello (MI), e può costituire sedi secondarie.

ART.3 L'associazione ha, fra le finalità, quelle di:

- ✓ utilizzare la forza dell'arte come sostegno per le persone che vivono condizioni di disagio (performances e laboratori artistici per istituti di cura, attività culturali di promozione dell'arte, promozione di giovani talenti nell'ambito di progetti sociali)
- ✓ sensibilizzare la popolazione all'importanza dell'arte come strumento al servizio di cause sociali

Le finalità sono indicate più dettagliatamente nello statuto, allegato al presente atto costitutivo.

(vedi art. 5 del modello di statuto, relativo agli scopi dell'associazione)

ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 4 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Presidente
Vice – Presidente
Tesoriere
Consigliere

Ugo Vivone
Elisabetta Iaconantonio
Paola Vivone
Alessandro Traficante

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.


Firme dei costituenti:


Ugo Vivone


Elisabetta Iaconantonio


Paola Vivone

Alessandro Traficante










Pioltello, 18 novembre 2013

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano 5

Registrato
Al N. 7025
Serie 3
il 19 NOV 2013
€ RSE/TE

Per delega del Direttore
Provinciale
Guido Isola
IL FUNZIONARIO




Atto esente da imposta di bollo ai sensi del d.lgs. 117/2017, l'art. 82, comma 5
ed esente da imposta di registro ai sensi del d.lgs. 117/2017, art. 82, comma 3


Approvazione delle modifiche per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2.

Nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2, l'assemblea approva il nuovo statuto, in **allegato** alla presente delibera, contenente le nuove disposizioni per le organizzazioni di volontariato ai sensi degli art. 32, 33 e 34 e degli articoli correlati al Titolo II, III e IV e X del medesimo Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017.

Il segretario



Il Presidente



ALLEGATO

STATUTO

Officine Buone OdV

ART. 1*

(Denominazione e sede)

È costituita l'associazione denominata: Officine Buone OdV di seguito, in breve, "associazione".

L'associazione è apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in PIOLTELLO, Via MANTEGNA N.82/A,

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2*

(Statuto)

L'associazione Officine Buone è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati alla associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5*

(Finalità)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale .

Scopo dell'associazione è:

- utilizzare la forza dell'arte e della cultura come sostegno per le persone che vivono condizioni di disagio; (performances e laboratori artistici per istituti di cura, attività culturali di promozione dell'arte, promozione di giovani talenti nell'ambito di progetti sociali);
- sensibilizzare la popolazione all'importanza dell'arte come strumento al servizio di cause sociali.

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alla *"lett. i) associazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017"*.

Per il raggiungimento delle finalità sancite nel presente statuto, l'associazione si propone di:

1. Realizzare eventi, progetti, campagne e iniziative nelle quali il talento viene messa al servizio di cause sociali.
2. Creare network socio-culturale e connessioni con il territorio, le istituzioni, gli enti culturali, le associazioni, le imprese e singoli individui che condividono finalità e principi di Officine Buone.
3. realizzare pubblicazioni e, in generale, qualsiasi strumento che consenta la diffusione delle informazioni e il perseguimento delle finalità associative;
4. realizzazione di eventi aziendali per la promozione di cittadinanza attiva e volontariato, creando laboratori e attività di team building;

Per la realizzazione delle attività l'associazione, ove lo ritenga o sia necessario può:

- accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;

- collaborare e coordinarsi con Istituzioni, Enti ed organismi, pubblici e privati, non profit e profit, prevalentemente locali, che operano nell'ambito di interesse dell'associazione stessa.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose di diritti inviolabili della persona.

L'associazione opera su tutto il territorio nazionale con una sede principale nella Regione Lombardia e sedi territoriali in molte regioni italiane (Lazio, Calabria, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Sardegna, Veneto, Puglia, etc.).

Le attività sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ART. 6*

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. L'eventuale non ammissione deve essere motivata.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati all'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali.

Gli associati all'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota Sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Ci sono due categorie di soci:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

- **Soci effettivi:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

ART. 8*

(Perdita della qualifica di Socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'aderente all'associazione che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 9*

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio direttivo
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10

(L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati all'associazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente (da valutarsi in proporzione al numero complessivo degli associati).

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 11

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo;

- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e, per gravi motivi, revocare il Presidente e il Consiglio direttivo;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 12

(Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La Convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio direttivo

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14*

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15*

(Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il consiglio direttivo è formato da un numero variabile tra 3 e 5 componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

Il Consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) proporre l'ammontare della quota sociale annuale;
- f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario nonché la relazione sulle attività svolte;
- g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- i) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- k) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- l) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- m) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

- n) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- o) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- p) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Inoltre il consiglio direttivo ha la responsabilità della gestione delle scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 16*

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- contributi degli associati e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;

- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- altre entrate espressamente previste dalla legge.

ART. 18

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale..

ART. 20

(L'attività di volontariato)

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

ART. 21*

(Bilancio)

I documenti di bilancio della associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 23

(Dipendenti e collaboratori)

L'associazione può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017, art. 33, comma 2.

I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 24*

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

ART. 25

(Responsabilità della associazione)

L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della associazione stessa.

ART. 27*

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 28

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.